



COMUNE DI PARMA

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020 AI SENSI DEL PAIR 2020, DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO E DELLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 22/10/2018.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
- il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992;
- la Legge 15 Maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Parma;
- la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della Direttiva 2008/50/CE;
- gli Accordi di Programma Regionali sulla qualità dell'aria sottoscritti dal Comune di Parma a partire dall'anno 2002, fino all'ultimo relativo al triennio 2012-2015 "per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs n. 155 del 13 Agosto 2010";
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115 del 11/04/2017 che ha approvato la proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) contenente le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni;
- il Nuovo Accordo di bacino padano sottoscritto in occasione del G7 Ambiente del 9 giugno 2017 fra il Ministero e le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna e protocollato con RPI/2017/250 del 28/07/2017;
- La Delibera della Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 che integra il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) con i contenuti dell'Accordo di bacino padano;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 dell'11/10/2017 di presa d'atto del Progetto Europeo AWAIR;
- la Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 avente ad oggetto: Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali;
- la precedente ordinanza Sindacale OSFP rep. n. 144 del 23/10/2018;

Premesso:

- che la Regione Emilia Romagna ha predisposto a partire dal 2002 un Programma di interventi da adottare nel breve periodo, tra i quali l'adozione di provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione veicolare. Questi ultimi, pur se risultati non sufficienti a conseguire l'obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme ad altre iniziative attivate dal 2002 ad oggi, al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali;
- che gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM₁₀ e PM_{2,5} sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini;
- che l'[Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro \(IARC\)](#) dell'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato in data 17/10/2013 di avere classificato l'inquinamento atmosferico esterno come "cancerogeno per l'uomo" (Gruppo 1);
- che alla fine del 2013 la Commissione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di politiche per ripulire l'aria in Europa, costituito, tra gli altri atti, dalla Comunicazione "Un programma aria pulita per l'Europa" – COM (2013) 918 final del 18.12.2013, contenente misure intese a garantire il conseguimento a breve termine degli obiettivi esistenti e il raggiungimento di nuovi obiettivi per la qualità dell'aria entro il 2030;
- che, stante l'indifferibile necessità di attuare le misure indispensabili per rientrare nei valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva Europea 2008/50/CE e recepiti dal Decreto legislativo n. 155/2010, con delibera di giunta n. 1180 del 21/07/2014 la Regione ha adottato la proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), successivamente approvata dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 115 del 11/04/2017;
- che, nell'incontro fra il Presidente della Regione Emilia-Romagna e i rappresentanti dei comuni interessati all'applicazione di alcune misure PAIR, tenutosi lunedì 8 ottobre 2018 presso la sede della Regione Emilia Romagna, con verbale agli atti con nostro Protocollo Generale 212790 del 11/10/2018 trasmesso a seguito dell'assemblea, è stato concordato un maggior allineamento all'accordo di bacino padano del 2017 con le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto e con il ministero dell'Ambiente in ordine alle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, che saranno previste a decorrere dal 1 ottobre 2020, fatte salve intese più stringenti con le altre Regioni del bacino padano e del Governo, un rafforzamento fino al 31 marzo 2020 delle misure emergenziali attualmente in vigore per le quali viene prevista l'applicazione dopo 3 giorni, anziché dopo 4 giorni, di superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM₁₀, concordando altresì l'immediata applicazione delle misure emergenziali di secondo livello e disponendo inoltre di incrementare il numero delle domeniche ecologiche almeno del doppio;
- che la Legge Regionale n.14 del 22/10/2018, Art.40 (Disposizioni in materia di qualità dell'aria) ad oggetto "Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali" ha ufficializzato i predetti contenuti;
- che il nuovo **meccanismo emergenziale** per rafforzare le misure ordinarie al verificarsi degli episodi acuti di inquinamento prevede le seguenti misure di allerta smog qualora il bollettino emesso da ARPAE il lunedì o il giovedì, individuati quali giorni di controllo, dovesse evidenziare l'avvenuto superamento continuativo nei tre giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM₁₀:

1. l'ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro 4;
2. la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali) con esclusione degli ospedali, delle case di cura, delle scuole e dei luoghi che ospitano attività sportive;
3. il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle;
4. il divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
5. il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
6. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili
7. il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti, sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore, e potenziamento dei controlli riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami.

Considerato che:

il Progetto Europeo AWAIR, che vede il Comune di Parma unico comune italiano partecipante, si pone l'obiettivo di migliorare la vivibilità degli ambienti urbani sviluppando nuove forme di mitigazione e adattamento agli effetti dell'inquinamento atmosferico, con l'impiego di strumentazione innovativa, attraverso la misurazione degli effetti delle misure implementate con il coinvolgimento dell'Area Funzionale Urbana;

la richiesta dell'Università degli Studi di Parma Prot. 196876 del 21/09/2018, con la quale, nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rif. SUAP 2017.VI/9.5/49) come misura compensativa, si chiede di applicare le medesime misure relative alla circolazione stradale attuate dal Comune di Parma in ottemperanza al PAIR, a far data dal 1 Ottobre di ogni anno al 31 Marzo di ogni anno;

Ritenuta necessaria, per tutte le ragioni sopra esposte, l'emissione del presente provvedimento, come misura indispensabile per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento della qualità dell'aria;

Considerato che la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto dell'ubicazione dei principali parcheggi di scambio e delle strutture sanitarie ospedaliere, nonché della viabilità principale presente sul territorio;

Sentiti i settori comunali competenti, Settore Mobilità ed Energia e Settore Tutela Ambientale;

Sentito l'Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma, ing. Tiziana Benassi, e preso atto di quanto da essa indicato;

Preso atto che il presente atto è stato istruito dal Settore Mobilità ed Energia del Comune di Parma, dirigente dott. ing. Nicola Ferioli, giusto incarico conferito con Decreto del Sindaco Prot.80796 del 13/04/2018 OSFP 2018/24;

ORDINA

- 1. dal 01/10/2019 al 31/03/2020, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, in tutta l'area interna alle tangenziali come da planimetria costituente l'allegato 1 (eccetto che nelle giornate festive del 01/11/2019 Ognissanti, 25/12/2019, 26/12/2019, 01/01/2020 e 06/01/2020) e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario), l'istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:**

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro ed Euro 1;

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro;

- 2. nelle domeniche ecologiche previste il 06/10/2019, 13/10/2019, 27/10/2019, 03/11/2019, 17/11/2019, 24/11/2019, 19/01/2020, 02/02/2020, 16/02/2020, 23/02/2020, 08/03/2020, 22/03/2020 dalle 08.30 alle 18.30, in tutta l'area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l'allegato 1, l'istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli :**

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro ed Euro 1;

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro;

- 3. l'adozione delle seguenti misure emergenziali**, all'interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinarie (01/10/2019-31/03/2020), per rafforzare le misure ordinarie al verificarsi degli episodi acuti di inquinamento qualora il bollettino emesso da ARPAE il lunedì o il giovedì, individuati quali giorni di controllo, dovesse evidenziare l'avvenuto superamento continuativo nei tre giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, ovvero dal martedì o dal venerdì, e fino al successivo giorno di controllo incluso:

1. l'ampliamento della limitazione della circolazione, dalle 08.30 alle 18.30, a tutti i veicoli diesel Euro 4. In particolare, in tutta l'area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l'allegato 1, si istituisce il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro ed Euro 1;

- veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;

- ciclomotori e motocicli omologati pre Euro;

2. la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali) con esclusione degli ospedali, delle case di cura, delle scuole e dei luoghi che ospitano attività sportive;

3. il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle;
 4. il divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
 5. il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
 6. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili;
 7. Il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti, sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore, e potenziamento dei controlli riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami.
4. **Il divieto di utilizzo** dal 01/10/2019 al 31/03/2020, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicom bustibile, di focolai aperti, o che possono funzionare aperti, e di impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di **classe emissiva pari a 1 e 2 stelle**;
5. ricordato che dal 24/10/2018 è vigente il divieto di installazione di impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle", **il divieto di installazione** a partire dal 01/01/2020 di impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico con **classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle"**.

Si precisa che è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35kW pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sia certificato conforme all'allegato A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato. E' stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatore di conservare la pertinente documentazione;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

Sono escluse dai divieti di circolazione di cui ai precedenti punti 1) , 2) e 3) le seguenti strade che manterranno la percorribilità:

- Via Emilio Lepido: dalla rotatoria ad intersezione Strada S. Donato alla rotatoria ad intersezione tangenziale Nord S.S.9 VAR svincolo n°1;
- Via Mantova: tratto compreso tra l'innesto con il ramo di svincolo sud con la Tangenziale Nord S.S.9 VAR ed il relativo sottopasso stradale;
- Via Rodolfi M., Via Bormioli, Via Silva da Via Bormioli a Via Paradigna, rotatoria di via Paradigna con via Silva, via Paradigna dalla rotatoria con via Silva alla rotatoria con L.go Simonazzi;
- Via San Leonardo: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°5 delle carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;
- Viale Europa, Viale IV Novembre, Viale Toschi da v.le IV Novembre a viale Bottego, Viale Bottego, da Viale Toschi a Viale Europa;
- Via Villa Sant'Angelo, tratto compreso tra viale Europa e le rampe di ingresso/uscita del parcheggio in struttura;
- Viale Bottego tratto compreso tra viale Toschi e strada Garibaldi, Strada Garibaldi tratto compreso tra viale Bottego e viale Mentana, viale Mentana tratto compreso tra strada Garibaldi e piazzale Allende, piazzale Allende, viale Fratti, via Muggia;

- Strada Baganzola: tratto compreso tra le rotonde poste agli svincoli n°7 delle carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;
- Strada Dei Mercati dalla rotonda con via Ferretti alla rotonda con via Melvin Jones;
- Via Melvin Jones;
- Via Emilia Ovest da svincolo n°10 Tang. Sud S.S.9 VAR/A raccordo Tang. Nord S.S.9 VAR a P.le Caduti del Lavoro, rami di Svincolo Tang. Nord S.S.9 VAR uscita Crocetta, via Fleming;
- Parcheggio scambiatore Ovest Largo XXIV Agosto 1942;
- Strada Martiri della Liberazione tratto compreso tra gli svincoli n°11 della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A e Via Volturno;
- Via Volturno tratto compreso tra Strada Martiri della Liberazione e Via Fleming/Pellico;
- Via La Spezia: dallo svincolo n°12 con la Tangenziale Sud S.S.9 VAR a Via Silvio Pellico, Largo Cesare Beccaria, Via Casati Confalonieri, Via Silvio Pellico, Via Colli da Via Fleming a Strada Abbeveratoia, Strada Abbeveratoia da ingresso/uscita Park Abbeveratoia a Via Volturno, Via Volturno da rotonda Via Fleming/Via Pellico a Largo Mirella Silocchi, Largo Mirella Silocchi;
- Strada Farnese: tratto compreso tra gli svincoli n°13 di entrambe le carreggiate della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;
- Strada Montanara tratto compreso tra gli svincoli n°14 di entrambe le carreggiate della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;
- Strada Traversetolo: dalla Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A alla rotonda con via Pertini, via Pertini tratto compreso tra Str. Traversetolo e ingressi parcheggio Esercizio Comm.le "Esselunga", parcheggio Esercizio Comm.le Esselunga, largo Alfredo Bottai (Parcheggio Centro commerciale "Eurosia");
- Strada Traversetolo tratto compreso tra la rotonda con via Pertini e la rotonda con via Montebello, via Montebello tratto compreso tra la rotonda con strada Traversetolo e via Cella, via Cella via Cenni lato tratto compreso prospiciente piazza Maestri, Piazza Maestri e via Zanardi tratto compreso tra Piazza Maestri e strada Traversetolo;
- Strada Farnese, tratto compreso tra lo svincolo n°13 della Tangenziale e la rotonda con viale della Villetta, rotonda posta tra strada farnese via Chiavari, via Baganza e v.le Villetta, via Baganza, piazzale Fiume, ponte dei Carrettieri, via Po tratto compreso tra ponte dei Carrettieri e piazza Lago Santo, piazza Lago Santo;
- Viale Villetta Tratto compreso tra la rotonda posta tra via Chiavari Str. Farnese via Baganza viale Villetta e via Ugo Bassi.

I controlli relativi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno effettuati dal Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art.12 del C.d.S., in numero non inferiore ai 200 controlli/anno;

In caso d'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13 bis, del Decreto Legislativo n. 285/92.

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione disposte dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

1. autoveicoli con almeno n. 3 persone a bordo (*car pooling*), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;
2. autoveicoli elettrici e ibridi;
3. ciclomotori e motocicli elettrici;
4. autoveicoli a gas metano o GPL;
5. veicoli utilizzati da donatori di sangue nella sola giornata di prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo
6. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;

7. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare e regolarmente immatricolati e assicurati e muniti di autocertificazione;
8. carri funebri e veicoli al seguito;
9. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
10. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
11. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata della struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
12. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieto e viceversa);
13. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67 CE come modificata dalla direttiva 2002/39 CE decreto legislativo 22 luglio 1999,n.261 e s.m.i.);
14. i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 201,n.474;
15. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (fognatura, acqua, gas, energia elettrica, telefonia) e tutela igienico ambientale;
16. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
17. veicoli attrezzati per il pronto intervento e manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
18. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
19. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
20. veicoli utilizzati da persone il cui orario lavorativo, abbia inizio o fine in orari non coperti dal trasporto pubblico o che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l'orario e/o il luogo di lavoro;
21. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
22. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
23. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
24. veicoli utilizzati per il trasporto di persone o animali d'affezione sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria o comunque facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione rilasciata dal medico curante o dal medico della struttura di riferimento; veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime; veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposita certificazione;
25. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di

- medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
26. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
 27. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
 28. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
 29. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
 30. gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'art. 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale (vedi allegato n.2);

Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza.

La società Parma Infrastrutture Spa provvederà alla posa della segnaletica verticale ed al tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti;

Il Comune di Parma tramite società incaricata provvederà alla posa della segnaletica temporanea ed alla successiva rimozione nelle domeniche ecologiche e nelle possibili ulteriori limitazioni alla circolazione disposte in applicazione delle misure emergenziali.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE, SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE, UFFICIO STAMPA, SETTORE SERVIZI, PARMA INFRASTRUTTURE SPA, INFOMOBILITY SPA, CONFESERCENTI, ASCOM, FEDERDISTRIBUZIONE, CNA, APLA, GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE, UNIONE PARMENSE INDUSTRIALI, COMANDO VIGILI DEL FUOCO, AZIENDA TEP SPA, SMTP SPA, IRETI SPA, ARPAE, AUSL, AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA, PREFETTURA DI PARMA, POLIZIA STRADALE, CON.TA.P., CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI, PRONTO INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA.

IL SINDACO
Federico Pizzarotti